



È vietata la riproduzione di questo documento senza la preventiva autorizzazione di MM Spa



COMUNE DI MILANO

MERCATO AGROALIMENTARE DELLA CITTÀ DI MILANO

NUOVO PADIGLIONE ORTOFRUTTA

PROGETTO ESECUTIVO – DEMOLIZIONE TETTOIE 34

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA

| | | | | | |
|--|------------|--|-------------|--|-----------------------------|
| IL DIRETTORE TECNICO DOTT. ING. Francesco Venza Ordine degli Ingegneri Milano n° 14647 | | IL PROGETTISTA RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE FRA LE VARIE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DOTT. ING. Andrea Pasquale Costa Ordine degli Ingegneri Milano n° A22465 | | IL PROGETTISTA RESPONSABILE DOTT. ING. Andrea Pasquale Costa Ordine degli Ingegneri Milano n° A22465 | |
| | | | | | |
| 7 | LUG 2020 | PROGETTO ESECUTIVO DEMOLIZIONE TETTOIE 34 | | | A. COSTA |
| 0 | 29/06/2020 | EMISSIONE | M. MANGIONE | M. MANGIONE | F. CAMPANALE M. MANGIONE |
| Aggiorn. | Data | Descrizione | Redatto | Verificato | Acquisito |
| | | | | | Approvato |

COLLABORAZIONE
ALLA PROGETTAZIONE:

CODIFICA
DOCUMENTO

Commessa

YB00

Lotto

2

Fase

E

Categoria

P

Opera

CA

Progressivo

0546

PAGINE TOTALI **45**

INTERVENTI DI DEMOLIZIONE DELLE TETTOIE 34

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

APPALTO DI SOLA ESECUZIONE

LAVORI A CORPO E A MISURA

OFFERTA AL MINOR PREZZO

INTERVENTI SOGGETTI A CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

INDICE

| | |
|--|-----------|
| CAPITOLO 1 - NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO | 1 |
| ART. 1.1 - DISPOSIZIONI GENERALI..... | 1 |
| ART. 1.2 - DEFINIZIONI..... | 1 |
| ART. 1.3 - OGGETTO DELL'APPALTO | 2 |
| ART. 1.4 - DESCRIZIONE DELLE OPERE..... | 2 |
| 1.4.1 DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE..... | 2 |
| 1.4.2 DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA DELLE OPERE..... | 2 |
| ART. 1.5 - IMPORTO DELL'APPALTO | 3 |
| ART. 1.6 - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO | 4 |
| CAPITOLO 2 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA | 5 |
| ART. 2.1 - PIANO DI SICUREZZA | 5 |
| ART. 2.2 - COSTI PER LA SICUREZZA..... | 5 |
| CAPITOLO 3 - DISCIPLINA CONTRATTUALE..... | 7 |
| ART. 3.1 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO..... | 7 |
| ART. 3.2 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE | 7 |
| CAPITOLO 4 - TERMINI PER L'ESECUZIONE | 8 |
| ART. 4.1 - CONSEGNA DEI LAVORI | 8 |
| ART. 4.2 - DURATA DELL'APPALTO - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI | 9 |
| ART. 4.3 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI..... | 9 |
| ART. 4.4 - PROROGA O NOVAZIONE DEI TERMINI DI ESECUZIONE | 11 |
| ART. 4.5 - CRONOPROGRAMMA E PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI..... | 12 |
| ART. 4.6 - PENALI IN CASO DI RITARDO E/O INADEMPIENZA..... | 12 |
| CAPITOLO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA..... | 14 |
| ART. 5.1 - ANTICIPAZIONE | 14 |
| ART. 5.2 - PAGAMENTI IN ACCONTO | 14 |
| ART. 5.3 - CONTO FINALE E SALDO..... | 15 |
| ART. 5.4 - REVISIONE PREZZI E COMPENSAZIONI, IN AUMENTO O DIMINUIZIONE, DEI PREZZI DEI SINGOLI MATERIALI DA COSTRUZIONE | 16 |
| ART. 5.5 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI | 16 |
| CAPITOLO 6 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI | 17 |
| ART. 6.1 VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO | 17 |
| ART. 6.1 - VALUTAZIONE DEGLI ONERI DI SMALTIMENTO A MISURA | 17 |
| CAPITOLO 7 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI ESECUTIVI DEI LAVORI..... | 18 |
| ART. 7.1 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE CATEGORIE DI LAVORO | 18 |
| ART. 7.2 - RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PER DIFETTI DI COSTRUZIONE | 18 |
| ART. 7.3 - NORME GENERALI SULL'ESECUZIONE..... | 18 |
| ART. 7.4 - ACCETTAZIONE, QUALITÀ ED IMPIEGO DI MATERIALI E COMPONENTI | 19 |
| ART. 7.5 - NORME DI MISURAZIONE | 20 |
| CAPITOLO 8 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE | 21 |
| ART. 8.1 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA | 21 |
| ART. 8.2 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI..... | 21 |
| ART. 8.3 - RISERVE..... | 22 |
| CAPITOLO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO E COTTIMO | 24 |
| ART. 9.1 - SUBAPPALTO E COTTIMO..... | 24 |
| ART. 9.2 - RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO O COTTIMO | 25 |

| | |
|--|-----------|
| ART. 9.3 - PAGAMENTO DEI SUBCONTRAENTI..... | 26 |
| ART. 9.4 - SUBAFFIDAMENTI | 26 |
| CAPITOLO 10 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE..... | 27 |
| ART. 10.1 -ULTIMAZIONE DEI LAVORI..... | 27 |
| ART. 10.2 -CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DECORRENZA DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE PER ROVINA E DIFETTI DELL'IMMOBILE. | 27 |
| ART. 10.3 -PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI..... | 27 |
| CAPITOLO 11 - NORME FINALI | 28 |
| ART. 11.1 -OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO | 28 |
| ART. 11.2 -DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE | 29 |
| ART. 11.3 -ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE..... | 30 |
| ART. 11.4 -PRESCRIZIONI, ONERI ED OBBLIGHI PARTICOLARI A CARICO DELL'APPALTATORE | 34 |
| ART. 11.5 -CUSTODIA DEL CANTIERE..... | 34 |
| ART. 11.6 -SOTTRAZIONI - GUASTI - DANNI..... | 35 |
| ART. 11.7 -CARTELLO DI CANTIERE | 35 |
| ART. 11.8 -CONTROVERSIE | 36 |
| ART. 11.9 -RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI..... | 37 |
| Art. 11.10 - RECESSO | 39 |
| ART. 11.11 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE..... | 39 |

CAPITOLO 1 - NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1.1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si rinvia alle disposizioni di Legge e di Regolamento vigenti in materia¹, nonché al Capitolato Generale d'Appalto, approvato con Decreto Ministeriale dei Lavori Pubblici n. 145 del 19/04/2000, per le parti ancora in vigore.

ART. 1.2 - DEFINIZIONI

- *Stazione Appaltante* Società per l'impianto e l'esercizio dei mercati annonari all'ingrosso di Milano SO.GE.M.I. – S.p.A. (nel seguito “Sogemi”);
- *Appaltatore* l'impresa esecutrice dei lavori, anche in forma di raggruppamento o consorzio, congiuntamente con i suoi eventuali subappaltatori o fornitori;
- *Capitolato Speciale* il presente documento (nel seguito anche “CSA”);
- *Contratto* l'accordo stipulato tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore;
- *Progetto* i documenti – articolati in diversi livelli di approfondimenti tecnici – approvati dalla Stazione Appaltante e sulla base dei quali è stata espletata la gara, contenenti indicazioni grafiche o numeriche o descrittive dell'oggetto dell'appalto;
- *Elenco dei prezzi Unitari di Progetto* documento riportante la descrizione estesa delle voci utilizzate per il Progetto, desunte dal Listino Prezzi Regione Lombardia più gli eventuali prezzi aggiunti;
- *Listino Prezzi Sicurezza* il Listino Prezzi riferito ai costi per la sicurezza, come indicato nel PSC;
- *Cronoprogramma* il documento che stabilisce l'ordine e i tempi di esecuzione delle opere appaltate;
- *Programma esecutivo dei lavori* documento che, predisposto dall'Appaltatore, diverrà parte integrante del Contratto;
- *Listino Prezzi* il Listino Prezzi Regione Lombardia con validità 2020;
- *O.M.P.* l'Offerta al Minor Prezzo che è stata presentata dall'Appaltatore in sede di gara;

¹ Si riporta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'elenco delle principali disposizioni cui la clausola fa rinvio:

- a) D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;
- b) D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- c) D.M. n. 49 del 07/03/2018 – Regolamento recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”;
- d) D.lgs. n. 159 del 06/09/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- e) D.lgs. n. 490 del 8/8/1994 “Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalle normative antimafia nonché disposizioni concernenti i poteri del prefetto in materia di contrasto alla criminalità organizzata” e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- f) D.lgs. n. 81 del 09/04/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modifiche ed integrazioni;
- g) Listino Prezzi Regione Lombardia annualità 2020;
- h) Deliberazione Regionale n. 8/1566 del 22/12/2005 in attuazione del Testo Unico n. 380 del 06.06.2001 “Adeguamento Strutturale e Antisismico”;
- i) Legge Regionale n. 12 dell'11/03/2005 e s.m.i.;
- j) Legge n. 201 del 22/12/2008 “Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione” ss.mm.ii.;
- k) Legge n. 136 del 13/08/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e s.m.i.;
- l) D. Lgs. n°152/2006 – Norme in materia ambientale;
- m) L.R. n°13 del 10 agosto 2001 – Norme in Materia di inquinamento acustico e s.m.i.;

- *Codice degli Appalti* il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i;
- *D.M. 49/2018* Regolamento recante “*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione*”;
- *Capitolato Generale* il Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici, emanato con Decreto 19 aprile 2000 n. 145 dal Ministero dei Lavori Pubblici, per le parti ancora in vigore;
- *Regolamento* il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i., per le parti ancora in vigore;
- *Linee Guida ANAC* Linee Guida in vigore alla data di avvio della procedura di gara;
- *PSC* Piano di Sicurezza e Coordinamento previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- *PSS* Piano di Sicurezza Sostitutivo previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- *POS* Piano Operativo di Sicurezza previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- *RdP* Responsabile del Procedimento per la fase esecutiva dell’appalto;
- *DL* Direttore dei Lavori;
- *CSE* Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva.

ART. 1.3 - OGGETTO DELL’APPALTO

1. L’appalto ha per oggetto la demolizione delle tettoie 34/3, 34/4, 34/5, H e del capannone M all’interno dell’are ortofrutticola dei Mercati Generali della città di Milano
2. Il Progetto allegato al presente Capitolato è di livello esecutivo
3. Sono compresi nel Contratto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal Progetto con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi, dei quali l’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
4. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e con la massima diligenza da parte dell’Appaltatore

ART. 1.4 - DESCRIZIONE DELLE OPERE

1.4.1 DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

- a) Le opere oggetto dell’intervento possono essere così sommariamente descritte: demolizione degli edifici presenti nell’area ad est del sito e nello specifico le tettoie denominate 34/3, 34/4, 34/5, H e capannone M. La demolizione prevede lo smantellamento della struttura in elevazione, della copertura, delle tamponature esterne e delle partizioni interne (dove presenti), delle platee di appoggio in cemento armato. Non sono previste le demolizioni delle fondazioni e di tutto quello presente sotto la quota del piano campagna tranne degli elementi a cavallo di tale quota (platee in cemento armato). Inoltre, è previsto lo smantellamento degli impianti elettrici e meccanici presenti all’interno degli edifici interessati dalla demolizione. A conclusione dei lavori di demolizione dovrà essere posata una recinzione, di rete metallica, zavorrata.

1.4.2 DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA DELLE OPERE

- a) Per i lavori oggetto dell’appalto si rimanda alla relazione generale (elaborato YB00-0539)
- b) Per la descrizione particolareggiata delle opere si rimanda al capitolato tecnico (elaborato YB-0547)

ART. 1.5 - IMPORTO DELL'APPALTO

1. L'importo complessivo dell'appalto è così articolato:

| | | |
|--------------------------------------|-------------|------------|
| Importo lavori | Euro | 681.422,84 |
| Importo oneri della sicurezza | Euro | 54.596,35 |
| TOTALE | Euro | 736.019,19 |

2. La suddivisione per categorie di lavoro è indicata nella tabella "A" allegata al presente Capitolato quale parte integrante e sostanziale.
3. Per l'esecuzione dei lavori del presente appalto è richiesto il possesso dell'**iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali** per le seguenti categorie e classi:

- Categoria 4 Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi classe D

4. L'appalto è aggiudicato **"a corpo"** con esclusione dei soli oneri di conferimento che saranno contabilizzati **"a misura"**, con riferimento - in particolare - alle seguenti voci di prezzo: 1C.27.050.0100.d; 1C.27.050.0100.l.

4. L'appalto **"a corpo"** si intende "chiavi in mano" e comprende tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato per la completa realizzazione a perfetta regola d'arte di quanto indicato nei disegni e nelle descrizioni delle opere allegate, anche se non esplicitamente dettagliato, essendo comunque, indipendentemente da ogni riferimento alle singole unità di misura, obbligo dell'Appaltatore di eseguire e fornire l'opera completa "a perfetta regola d'arte" e funzionale con riferimento al Progetto allegato e alla destinazione dell'opera.

Pertanto, la determinazione del prezzo da parte dell'Appaltatore tiene conto di tutte le obbligazioni e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sul costo dell'esecuzione dell'opera.

Il prezzo relativo ai lavori a corpo, come determinato in seguito all'offerta complessiva in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle Parti contraenti, per tali lavori, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Per i lavori previsti a corpo negli atti progettuali i prezzi unitari riportati nell'elenco dei prezzi unitari hanno efficacia ai soli fini dell'aggiudicazione e l'importo complessivo dell'offerta resta fisso e invariabile; allo stesso modo non hanno efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione Appaltante negli atti progettuali essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione Appaltante, e di formulare l'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Per i soli oneri di conferimento, essendo valutati **"a misura"**, l'importo può variare in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti per le varianti di cui al relativo articolo.

5. In caso di discordanza tra i vari elaborati del Progetto (capitolati, disegni, relazioni), vale la soluzione più aderente alle finalità perseguite dalla Stazione Appaltante per le quali il lavoro è stato progettato, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori.
6. L'aggiudicazione dei lavori è stata effettuata con il criterio **dell'offerta al minor prezzo**, che costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto.

ART. 1.6 - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1. La sottoscrizione del Contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei Regolamenti, di tutte le norme vigenti in materia di Lavori Pubblici, dello stato dei luoghi, dei sottoservizi presenti e della consistenza dell'opera e di incondizionata sua accettazione del Progetto, in particolare ai fini della sua esecuzione "a perfetta regola d'arte" e alla sua funzionalità.
2. L'Appaltatore con la firma del Contratto accetta espressamente e specificatamente per iscritto, a norma dell'art. 1341, comma 2, e dell'art. 1342 del Codice Civile, le clausole tutte contenute nelle disposizioni di legge e regolamenti richiamati nel presente Capitolato, nonché da quanto riportato nel Capitolato stesso.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato, dev'essere fatta tenendo conto delle finalità del Contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del Progetto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.
4. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del Contratto e dei documenti e disegni di Progetto, nonché tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro dalla consegna all'emissione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo provvisorio quando previsto.
5. La Stazione Appaltante è impegnata nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione. In particolare, allo scopo di evitare le occasioni di pratiche illecite e di distorsioni nelle gare di appalto per forniture, lavori e servizi e in fase esecutiva, è stato introdotto l'obbligo per tutti i concorrenti, pena l'esclusione dalla gara, di rispettare il Codice Etico della Stazione Appaltante e di tenere una condotta aderente ai principi in esso contenuti.
6. Con l'inserimento di tale Codice Etico si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i concorrenti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione dell'appalto.
7. La Stazione Appaltante verificherà l'applicazione del Codice Etico sia da parte dei concorrenti alla gara, sia da parte dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti.
8. La Stazione Appaltante è impegnata nella lotta tesa a contrastare il fenomeno del lavoro irregolare, favorendo l'emersione del lavoro sommerso, garantendo il rispetto della disciplina legislativa in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro, anche attraverso azioni di prevenzione e di controllo.

CAPITOLO 2 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 2.1 - PIANO DI SICUREZZA

1. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione e, comunque, prima dell'effettivo inizio dei lavori, l'Appaltatore redige e consegna al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione la seguente documentazione:
 - a) il piano operativo di sicurezza, riferito al cantiere interessato, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; redatto in conformità alle disposizioni di cui all'art. 3.2.1 dell'Allegato XV del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza;
 - c) fotocopia del libro unico del lavoro.
2. L'Appaltatore, anche su indicazione delle imprese subappaltatrici, può proporre modificazioni e/o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento al fine di adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie, ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza.
3. I predetti documenti presentati dall'Appaltatore e dal subappaltatore saranno oggetto di valutazione, entro 15 giorni dalla loro consegna, da parte della Stazione Appaltante. Il Responsabile del Procedimento darà comunicazione formale della programmata esecuzione e ultimazione dei lavori parziale o totale alla Stazione Appaltante per le successive attività di monitoraggio.
4. Nel caso di cui al precedente punto 2, l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
5. Le gravi o ripetute violazioni dei piani medesimi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, sono causa di risoluzione del Contratto.
6. La mancata consegna del piano di cui al precedente punto 1, lettera a), comporta lo scioglimento del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione ed è causa di risoluzione del Contratto.
7. Il piano di sicurezza e di coordinamento sarà aggiornato e coordinato a cura del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione per tutte le imprese operanti nel cantiere.
8. L'Appaltatore e le ditte subappaltatrici dovranno predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori e al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione l'elenco dei macchinari in loro dotazione corredato dai relativi documenti da cui risulti lo stato di manutenzione e la rispondenza alle disposizioni di legge.

ART. 2.2 - COSTI PER LA SICUREZZA

1. I costi per la sicurezza da interferenze, ove presenti, sono quantificati dalla Stazione Appaltante e sono supportati da un computo metrico estimativo, contenuto nel PSC e riferito, nell'ordine:

- al Listino Prezzi Regione Lombardia annualità 2020 di cui all'art. 1.2 del presente Capitolato, o in mancanza
- per assimilazione rispetto a lavorazioni simili, o in ultimo
- mediante nuove analisi.

In fase di esecuzione dei lavori essi verranno contabilizzati, a misura, ma sempre in conseguenza della loro effettiva realizzazione, e quindi sulla base di una contabilità specifica predisposta dal Direttore dei Lavori ed approvata dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.

2. In fase di contabilizzazione dei lavori, al fine di tener conto dei costi della sicurezza, si procederà in base alle disposizioni di cui al successivo CAPITOLO 6 - .

CAPITOLO 3 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 3.1 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del Contratto, anche se non materialmente allegati:
 - a) il presente Capitolato Speciale d'Appalto, compresa la tabella allegata allo stesso;
 - b) il computo metrico estimativo;
 - c) gli elaborati grafici e relazioni di progetto di cui all'elaborato YB00-0538 (Elenco elaborati)
 - d) l'Elenco dei Prezzi Unitari di Progetto;
 - e) il Listino Prezzi Regione Lombardia annualità 2020 di cui all'art. 1.2 del presente Capitolato;
 - f) il PSC elaborato dalla Stazione Appaltante nell'ambito del Progetto;
 - g) il POS previsto dalla legge elaborato dall'Appaltatore;
 - h) il cronoprogramma;
 - i) il programma esecutivo dei lavori elaborato dall'Appaltatore;
 - j) l'offerta presentata dall'Appaltatore.

ART. 3.2 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

1. Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del Contratto, ovvero del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione, facendo salva la speciale disciplina prevista dall'art. 110 del Codice degli Appalti, nonché dall'art 48, commi 17 e 18, per le Associazioni Temporanee d'Impresa.

CAPITOLO 4 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

ART. 4.1 - CONSEGNA DEI LAVORI

1. La consegna dei lavori deve avvenire non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla stipulazione del Contratto. Dalla data del verbale di consegna - anche parziale - dei lavori decorre il termine utile per il compimento dei lavori contrattuali.
2. Se nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato dal Direttore dei Lavori un termine non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15, decorso inutilmente il quale la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il Contratto e di incamerare la cauzione. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data di prima convocazione. Il Direttore dei Lavori, in caso di temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili oggetto dell'intervento, ovvero quando la natura o l'importanza dei lavori lo richieda, può procedere in più volte con successivi verbali, alla consegna parziale delle aree interessate dai lavori, senza che l'Appaltatore possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta. In tal caso, il termine ultimo per il compimento dei lavori decorrerà comunque - e l'Appaltatore accetta - dalla data del primo verbale di consegna parziale delle aree.
3. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della Stazione Appaltante, l'Appaltatore può chiedere di recedere dal Contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:

- a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 150.000 euro;
- b) 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.000.000 euro;
- c) 0,20 per cento per la parte eccedente 1.000.000 euro.

La richiesta di pagamento degli importi spettanti, debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso.

4. Ove l'istanza dell'Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

La richiesta di pagamento degli importi spettanti è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità.

5. Oltre alle somme indicate nei precedenti commi, nessun altro compenso o indennizzo spetta all'Appaltatore.
6. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della Stazione Appaltante, l'Appaltatore può diffidare la Stazione Appaltante affinché, entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto di diffida, venga dato luogo alla consegna dei lavori. Decorso tale termine, l'Appaltatore, con apposita istanza notificata alla Stazione Appaltante, può chiedere di recedere dal Contratto.

L'istanza di recesso non può in ogni caso essere formulata qualora la Stazione Appaltante abbia già comunicato la data di consegna. In tal caso, è preclusa all'Appaltatore la possibilità di apporre riserve, formulare richieste di indennizzi, risarcimenti, compensi o modifiche dei patti contrattuali, per fatti o circostanze comunque connessi o dipendenti dalla ritardata consegna.

ART. 4.2 - DURATA DELL'APPALTO - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. L'appalto ha durata di 70 (settanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori; nel caso di consegna parziale delle aree interessate dai lavori, il termine di ultimazione dei lavori decorre, in ogni caso, dal primo verbale di consegna parziale delle aree.
2. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma lavori che potrà fissare scadenze intermedie tassative, il cui superamento costituisce inadempimento del Contratto.
3. Le Parti convengono che l'Appaltatore eseguirà i lavori secondo le modalità costruttive di cui al Progetto, nei tempi e secondo l'ordine di esecuzione di cui al cronoprogramma redatto dalla Stazione Appaltante che costituisce parte integrante del Contratto.
Richiamato quanto stabilito all'Art. 4.5 -, l'Appaltatore ha l'obbligo di predisporre un proprio Programma Esecutivo dei Lavori, il cui rispetto sarà monitorato e verificato a cura dell'Ufficio Direzione Lavori e del Responsabile del Procedimento nei tempi e modi che gli stessi stabiliranno.
Eventuali perizie di variante, perizie integrative e di concordamento nuovi prezzi, relative a lavorazioni che non alterino la tempistica generale prevista nel Programma Esecutivo dei Lavori, non determinano alcuna dilazione dei tempi previsti per l'ultimazione dei lavori stessi.
4. Sulla base dell'importo dei lavori da eseguire e della durata degli stessi, al fine di garantire una uniforme ed organica distribuzione delle attività di cantiere lungo tutto l'arco della durata dei lavori, l'Appaltatore dovrà garantire una presenza media/giornaliera di maestranze presenti in cantiere pari a 16; in particolare l'Appaltatore, nel rispetto dei tempi previsti nel cronoprogramma e secondo le disposizioni del PSC, è obbligato ad indicare nel Piano Operativo di Sicurezza il numero e la qualifica delle maestranze da impiegare nelle lavorazioni previste nelle singole fasi di lavoro.
5. La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice degli Appalti, si riserva la possibilità di prorogare la durata del Contratto limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.

ART. 4.3 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

1. La sospensione dei lavori è disciplinata dall'art. 107 del Codice degli Appalti e dall'art. 10 del D.M. 49/2018.
2. I termini di esecuzione indicati nel cronoprogramma possono essere sospesi dalla Direzione Lavori nei casi previsti ed esclusivamente per il tempo ritenuto dalla stessa strettamente necessario. A titolo esemplificativo, la Direzione dei Lavori potrà ordinare la sospensione dei lavori in circostanze di avverse condizioni climatiche, per cause di forza maggiore, o per altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea la realizzazione e l'esecuzione dei lavori a regola d'arte, nonché per la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 106, comma 1, lettera c), del Codice degli Appalti; la sospensione è ammessa solo quando dipenda da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del Contratto.
Il verificarsi delle predette ipotesi viene accertato dal Direttore dei Lavori o dai suoi assistenti. La sospensione disposta dalla Direzione Lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di

sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al Progetto.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'Appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal Contratto per l'esecuzione dei lavori.

Alla sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del Codice degli Appalti, si applicano le disposizioni di cui al presente punto e del successivo punto 3; essa determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma dei lavori.

3. All'Appaltatore non è dovuto alcun compenso o indennizzo per le sospensioni disposte in conformità a quanto sopradetto.
4. L'Appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori, senza che la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il Responsabile del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei Lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente punto è condizione necessaria per poter iscriverne riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
5. Nei casi previsti dall'articolo 107, comma 2, del Codice degli Appalti, il Responsabile del Procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori. Nel caso di sospensione, o di sospensioni se più di una, che superino i limiti di tempo previsti dall'art. 107, comma 2, del Codice degli Appalti, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del Contratto senza riconoscimento di alcuna indennità.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante si opponga alla risoluzione, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini di cui al suddetto art. 107, comma 2, del Codice degli Appalti; nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore negli altri casi.

6. Tale maggiore onere verrà riconosciuto con i criteri nel seguito elencati:
 - a) Spese Generali: da calcolarsi, per il periodo di sospensione lavori eccedente i limiti di tempo suddetti, nella quota di effettiva consistenza delle spese sostenute e documentate dall'Appaltatore e comunque in una quota percentuale non superiore al 6,5%, da applicare sulla differenza (già depurata dell'utile e spese generali) fra la produzione giornaliera rimanente all'atto della ripresa dei lavori (ottenuta come rapporto fra l'importo contrattuale rimanente e il tempo contrattuale rimanente) e la produzione giornaliera ridotta per effetto della maggiore sospensione (ottenuta come rapporto fra l'importo contrattuale rimanente e la somma del tempo contrattuale rimanente più il tempo relativo alla maggiore sospensione rispetto ai limiti suddetti). L'importo da riconoscere sarà quindi ottenuto mediante il prodotto tra la differenza suddetta per il numero di giorni di maggiore sospensione per il 6,5% di aliquota massima.
 - b) Utile: da calcolarsi, per il periodo di sospensione lavori eccedente i limiti di tempo suddetti, in misura pari alla quota percentuale massima del 5%, da applicarsi alla differenza di produzione giornaliera come calcolata alla precedente lettera a), maggiorata della quota di spese generali ivi riconosciute. L'importo da riconoscere sarà quindi ottenuto mediante il prodotto tra la differenza maggiorata suddetta per il numero di giorni di maggiore sospensione, per il 5% di aliquota massima.
 - c) Il mancato ammortamento dei macchinari di cantiere e le retribuzioni inutilmente corrisposte saranno quantificate e liquidate con riferimento al valore reale, all'atto della

- sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal Direttore dei Lavori.
- d) Il costo della fideiussione, per il periodo di sospensione lavori eccedente i limiti di tempo suddetti, verrà riconosciuto sulla base della presentazione da parte dell'Appaltatore di adeguata documentazione giustificativa.
7. Nel caso in cui le sospensioni disposte siano ordinate per cause diverse di quelle di cui all'art. 107, commi 1, 2 e 4, del Codice degli Appalti, l'Appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 10, comma 2, del D.M. 49/2018, secondo i seguenti criteri:
- a. i maggiori oneri per spese generali infruttifere sono determinati sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10% e le spese generali nella misura del 15% e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5%. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del presente criterio;
 - b. la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi moratori di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, computati sulla percentuale del 10%, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
 - c. il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal Direttore dei Lavori;
 - d. la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

ART. 4.4 - PROROGA O NOVAZIONE DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Proroga:

- a) In relazione a particolari difficoltà di esecuzione incontrate dall'Appaltatore, per cause ad esso non imputabili, il Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, e previa richiesta dell'Appaltatore stesso, può concedere proroghe al termine di ultimazione dei lavori previsti in Contratto, con il contestuale aggiornamento del Programma Esecutivo dei Lavori, senza che ciò costituisca titolo per l'Appaltatore ad ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione.
- b) In ogni caso, la richiesta di proroga deve essere formulata dall'Appaltatore con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di ultimazione contrattualmente fissato e comunque in tempo utile affinché il Responsabile del Procedimento esprima risposta entro i successivi 30 giorni.
- c) La risposta del Responsabile del Procedimento verrà comunque emessa prima della data di ultimazione dei lavori.

2. Novazione:

- a) Nel caso in cui la Stazione Appaltante riconosca all'Appaltatore un maggiore tempo per l'esecuzione dei lavori, questo comporterà un nuovo termine di ultimazione che va contrattualmente a sostituire, ad ogni effetto, quello precedentemente stabilito con il contestuale aggiornamento del Programma Esecutivo dei Lavori.
- b) In conseguenza di tale novazione del termine contrattuale di ultimazione lavori e stante la consensualità di tale prolungamento, né l'Appaltatore può avanzare pretese per particolari compensi o indennizzi, né la Stazione Appaltante può applicare le penalità per il ritardo,

indipendentemente dalla ragione effettiva del prolungamento (colpa dell'Appaltatore, colpa della Stazione Appaltante o fatti estranei alla volontà di entrambi).

ART. 4.5 - CRONOPROGRAMMA E PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI

1. I lavori devono essere comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dal Progettista, e facente parte integrante del Progetto.
2. L'Appaltatore deve predisporre, concordare e consegnare alla Direzione dei Lavori, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data del Verbale di Consegna dei lavori, un Programma Esecutivo dettagliato dei Lavori nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori rispetto agli importi contrattualmente stabiliti per la liquidazione dei certificati di pagamento.
Tale Programma non può in alcun modo modificare i termini di durata complessiva dei lavori.
3. Il Programma sarà monitorato e verificato a cura dell'Ufficio della Direzione dei Lavori.
4. Le Parti convengono che, nel caso di atti che prevedano un maggior tempo concesso come novazione, così come nel caso di concessione di proroghe, sarà cura dell'Appaltatore provvedere all'integrazione e/o all'aggiornamento del suddetto Programma, che dovrà poi essere sottoscritto dalla Direzione Lavori per accettazione.
5. Con cadenza mensile - salvo diverse indicazioni della Direzione Lavori - a partire dalla data di inizio dei lavori, l'Appaltatore deve predisporre, concordare e consegnare alla Direzione Lavori l'aggiornamento del Programma con il resoconto temporale delle lavorazioni eseguite e le tempistiche delle lavorazioni ancora da eseguire.
6. La Direzione Lavori può chiedere all'Appaltatore di modificare o integrare il Programma Esecutivo dei Lavori, in relazione a modificate condizioni di lavoro o per motivate richieste operative da parte dell'Appaltatore, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori, e senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi, quali a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al Contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi, le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine sono considerati soggetti diversi anche le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori, intendendosi quindi, anche in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale dell'Appaltatore;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) qualora sia richiesto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase Esecutiva, in ottemperanza all'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

ART. 4.6 - PENALI IN CASO DI RITARDO E/O INADEMPIENZA

1. L'Appaltatore è obbligato a rispettare il cronoprogramma riportante la pianificazione delle
-

lavorazioni e le scadenze differenziate, nonché il Programma Esecutivo dei Lavori di cui all'Art. 4.5 -da lui stesso predisposto.

2. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato come data di ultimazione dei lavori, verrà applicata una penale giornaliera pari allo 1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale dei lavori per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo cumulabile con le penali relative alle precedenti scadenze intermedie.
3. La penale sull'ultimazione dei lavori verrà contabilizzata in detrazione in occasione del pagamento dell'ultima rata di acconto.
4. L'eventuale ritardo nell'esecuzione dei lavori che comporti l'applicazione di penali, verrà tempestivamente notiziato dal Direttore dei Lavori al Responsabile del Procedimento.
5. Ogni penale irrogata dal Responsabile del Procedimento sarà annotata dal Direttore dei Lavori nel registro di contabilità.
6. Sulla disapplicazione delle penali decide la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori e l'organo di collaudo, ove costituito.
7. Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale complessiva di importo superiore al 10 % dell'importo contrattuale, trova applicazione la procedura di risoluzione di cui al successivo art. Art. 11.9 -, fatti salvi gli effetti frattanto prodotti.
8. L'applicazione complessiva della penale non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
9. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale, l'Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese.

CAPITOLO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 5.1 - ANTICIPAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice degli Appalti, è prevista in favore dell'Appaltatore la corresponsione di un'anticipazione pari alla percentuale del 20% sul valore del Contratto.
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
3. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.
4. Il beneficiario decade dall'anticipazione se l'Appaltatore non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ART. 5.2 - PAGAMENTI IN ACCONTO

1. I pagamenti saranno effettuati mediante la compilazione di stati di avanzamento lavori (S.A.L.) redatti dalla Direzione Lavori con cadenza mensile dalla data di avvio dei lavori; all'importo netto dei lavori eseguiti andrà aggiunta la relativa quota dei costi per la sicurezza.
 2. A tale importo verrà quindi aggiunta la quota parte dei costi della sicurezza, senza applicazione del ribasso d'asta.
Sull'importo di ciascun SAL (a esclusione della quota relativa all'importo destinato a compensare gli oneri in tema di sicurezza) verrà effettuata una trattenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) a garanzia che l'Appaltatore osservi le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
La Direzione dei Lavori provvede a redigere il S.A.L. e a farlo pervenire al Responsabile del Procedimento entro il termine di 23 giorni dalla sua maturazione.
 3. Il Certificato di Pagamento verrà emesso entro il termine di 7 giorni a decorrere dal rilascio di ogni stato di avanzamento dei lavori; il pagamento degli importi dovuti sarà disposto entro il termine di trenta giorni dalla data di emissione del certificato di pagamento.
 4. I pagamenti verranno effettuati ai sensi dell'art. 113-bis D.Lgs. n.50/2016.
 5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non imputabili all'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo da quanto previsto al precedente punto 1.
 6. Dopo la constatazione della ultimazione delle opere verrà pagata l'ultima rata d'acconto, qualunque sia l'importo, con l'applicazione delle ritenute di garanzia.
 7. Quest'ultima rata d'acconto ha termini di franchigia di emissione del Certificato di Pagamento e di esigibilità del mandato di liquidazione identici alle precedenti rate di acconto lavori.
 8. Ogni Certificato di Pagamento emesso dal Responsabile del Procedimento è annotato nel registro di contabilità.
 9. L'importo liquidato in sede di SAL è imputato al capitale e quindi soggetto ad IVA.
-

ART. 5.3 - CONTO FINALE E SALDO

1. Il Direttore dei Lavori compila il conto finale dei lavori, con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento lavori, entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, e provvede a trasmetterlo al Responsabile del Procedimento. Il Direttore dei Lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la seguente documentazione:
 - a. i verbali di consegna dei lavori;
 - b. gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'Appaltatore;
 - c. le eventuali perizie di variante;
 - d. gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi;
 - e. gli ordini di servizio impartiti;
 - f. la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'Appaltatore non ancora definite;
 - g. i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause;
 - h. gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle relative conseguenze;
 - i. i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
 - j. le richieste di proroga e le relative determinazioni del Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 107, comma 5, del Codice degli Appalti;
 - k. gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità);
 - l. tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo, se previsto.

Il Direttore dei Lavori conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.
2. Il Responsabile del Procedimento, esaminati i documenti acquisiti, invita con formale comunicazione l'Appaltatore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento dell'invito.
3. Il Responsabile del Procedimento, firmato dall'Appaltatore il conto finale, o scaduto il termine di cui al punto precedente, redige, entro i successivi sessanta giorni, una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'Appaltatore per le quali non siano intervenute la transazione o l'accordo bonario, allegando i seguenti documenti:
 - a. Contratto di appalto, atti integrativi del Contratto ed eventuali Verbali Concordamento Nuovi Prezzi;
 - b. registro di contabilità, corredato dal relativo sommario;
 - c. processi verbali di consegna, sospensioni, riprese, proroghe e ultimazione dei lavori;
 - d. relazione del Direttore dei Lavori con i documenti di cui al punto 1 del presente articolo;
 - e. domande dell'Appaltatore.
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa presentazione di garanzia fideiussoria di corrispondente importo, sarà effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio ove previsto e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del Codice

Civile. La rata di saldo comprende anche l'importo delle ritenute pari allo 0,5% di cui al precedente articolo. Nel caso in cui l'Appaltatore non abbia preventivamente presentato la garanzia fideiussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

5. Anche il pagamento del saldo verrà effettuato ai sensi della Legge 136/2010 s.m.i.
6. La garanzia fideiussoria di cui al precedente punto 4 deve avere validità ed efficacia dallo svincolo della rata di saldo con scadenza 24 mesi dopo la data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio, ove previsto.
7. La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle condizioni previste dall'art. 103, comma 6, del codice degli Appalti. Il tasso di interesse è applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio, ove previsto, e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

ART. 5.4 - REVISIONE PREZZI E COMPENSAZIONI, IN AUMENTO O DIMINUZIONE, DEI PREZZI DEI SINGOLI MATERIALI DA COSTRUZIONE

1. È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

ART. 5.5 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice degli Appalti è vietata la cessione del Contratto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del Codice degli Appalti.
2. Nei casi previsti dall'art. 106, comma 1, lett. d), punti 1) e 2), del Codice degli Appalti le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della Stazione Appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Codice degli Appalti.
Nei sessanta giorni successivi la Stazione Appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del Contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, non risultino sussistere i requisiti di cui alla documentazione antimafia prevista dal D. Lgs. 159/2011 s.m.i.
Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione producono, nei confronti della Stazione Appaltante, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
3. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 106, comma 13, del Codice degli Appalti.

CAPITOLO 6 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

ART. 6.1 VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO

1. La valutazione dei lavori a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione dei lavori stessi, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per i lavori a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle Parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta alle condizioni stabilite dal presente Capitolato e dai documenti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici, ovvero pur specificati nella descrizione dei lavori a corpo non siano rilevabili dagli elaborati grafici.
Inoltre, nessun compenso è dovuto per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata.
3. Agli importi degli stati di avanzamento lavori (S.A.L.) sarà aggiunto, in relazione ai lavori eseguiti, la quota dei costi per l'attuazione dei piani di sicurezza, non assoggettati a ribasso d'asta.

ART. 6.1 - VALUTAZIONE DEGLI ONERI DI SMALTIMENTO A MISURA

1. La contabilizzazione degli oneri di smaltimento verrà effettuata applicando alle quantità effettivamente eseguite i prezzi riportati nell'Elenco dei Prezzi Unitari di Progetto al netto del ribasso offerto dall'Appaltatore, che costituiscono i prezzi contrattuali.
2. Agli importi degli stati di avanzamento lavori (S.A.L.) sarà aggiunto il relativo importo dei costi della sicurezza, non assoggettati a ribasso d'asta.

CAPITOLO 7 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI ESECUTIVI DEI LAVORI

ART. 7.1 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE CATEGORIE DI LAVORO

1. Per le modalità di esecuzione dei lavori si farà riferimento all'Elenco dei Prezzi Unitari di Progetto, parte integrante e sostanziale - ancorché non materialmente allegato - del Contratto.

ART. 7.2 - RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PER DIFETTI DI COSTRUZIONE

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto, nonché l'onere per il ripristino di opere o risarcimento dei danni a luoghi, cose o terzi determinati da mancata tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.
2. L'Appaltatore deve demolire e rifare a sue cure e spese le opere che il Direttore dei Lavori accerta non eseguite a regola d'arte, senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rilevato difetti o inadeguatezze. Nelle more che l'Appaltatore ponga rimedio ai difetti e vizi riscontrati dal Direttore dei Lavori, lo stesso non procederà all'inserimento in contabilità del relativo corrispettivo.
3. Il risarcimento dei danni determinati dal mancato, tardivo o inadeguato adempimento agli obblighi di cui ai precedenti punti 1 e 2 è a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
4. Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione ed il certificato di regolare esecuzione o il collaudo provvisorio quando previsto, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore è garante delle opere eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali difettosi o non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e i degradi.
5. In tale periodo la riparazione dovrà essere eseguita in modo tempestivo e, in ogni caso, a pena di esecuzione d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.
6. Potrà essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio – fatte salve le riparazioni definitive da eseguire a regola d'arte – per avverse condizioni meteorologiche o altre cause di forza maggiore.

ART. 7.3 - NORME GENERALI SULL'ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato, negli elaborati di Progetto e, in particolare, nel Capitolato Tecnico.
 2. Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, per quanto non diversamente previsto dalle disposizioni contrattuali, si fa riferimento esplicito alla disciplina contenuta nel D.M. 49/2018 s.m.i., nel DPR 207/2010
-

s.m.i. per le parti ancora in vigore, nelle LINEE GUIDA ANAC e nei Regolamenti di attuazione del D. Lgs. 50/2016, nonché infine nel Capitolato Generale limitatamente agli articoli non abrogati.

ART. 7.4 - ACCETTAZIONE, QUALITÀ ED IMPIEGO DI MATERIALI E COMPONENTI

1. Per tutti i prodotti da costruzione, destinati cioè ad essere incorporati permanentemente in opere di costruzione o in parti di esse, si applica il Regolamento (UE) n. 305/2011 che *“fissa le condizioni per l'immissione o la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione, stabilendo disposizioni armonizzate per la descrizione della prestazione di tali prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali e per l'uso della marcatura CE sui prodotti in questione”*.
2. Prima della posa in opera, i materiali devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla Direzione Lavori, anche a seguito di specifiche prove di laboratorio e/o di certificazioni fornite dal produttore.
3. Dopo la posa in opera, la Direzione dei Lavori potrà disporre l'esecuzione delle verifiche tecniche e degli accertamenti di laboratorio previsti dalle norme vigenti per l'accettazione delle lavorazioni eseguite.
4. In mancanza di precise disposizioni circa i requisiti qualitativi dei materiali, la Direzione Lavori ha facoltà di applicare norme speciali, ove esistano, nazionali o estere.
5. L'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori non esenta l'Appaltatore dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.
6. Il Direttore dei Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al Contratto; in questo ultimo caso l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
7. Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, la Stazione Appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
8. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo, ove previsto.
9. L'Appaltatore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad alcun aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
10. Nel caso in cui sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del Direttore dei Lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'Organo di Collaudo, ove costituito.
11. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal presente Capitolato, sono disposti dalla Direzione dei Lavori o dall'Organo di Collaudo, ove costituito, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate

a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la Direzione dei Lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

9. In mancanza di precise disposizioni circa i requisiti qualitativi dei materiali, la Direzione Lavori ha facoltà di applicare norme speciali, ove esistano, nazionali o estere.
10. Per i requisiti prestazionali e/o di accettazione dei materiali si farà riferimento al volume SPECIFICHE TECNICHE annualità 2020.

ART. 7.5 - NORME DI MISURAZIONE

1. Si farà riferimento alle Norme di Misurazione e Valutazione contenute quale parte integrante del Listino Prezzi Regione Lombardia annualità 2020 di cui all'art. 1.2 del presente Capitolato.

CAPITOLO 8 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

ART. 8.1 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA

1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art.106, comma 1, lett. c) e comma 2 del Codice degli Appalti.

In particolare:

- a) non sono riconosciute varianti al Progetto, prestazioni e forniture extracontrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori.
- b) Nessuna variazione o addizione può essere apportata al Progetto in fase di esecuzione da parte dell'Appaltatore a sua esclusiva iniziativa.
- c) Per le ipotesi previste dall'art. 106, comma 12, del Codice degli Appalti l'Appaltatore durante l'esecuzione dell'appalto è tenuto ad eseguire le variazioni richieste dalla Stazione Appaltante pari alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, agli stessi patti, prezzi e condizioni del Contratto originario, e non ha diritto ad alcuna indennità aggiuntiva, salvo il corrispettivo relativo ai lavori.
- d) Ai fini della determinazione del quinto d'obbligo, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal Contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'importo diverso da quello a titolo risarcitorio eventualmente riconosciuto all'Appaltatore per accordi bonari e transazioni, già definiti ai sensi degli artt. 205 e 208 del Codice degli Appalti.
- e) Nel corso dei lavori l'Appaltatore può proporre al Direttore dei Lavori eventuali variazioni finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori.
- f) La Stazione Appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore a quanto previsto dal presente Capitolato, nel limite di un quinto dell'importo contrattuale, senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo.
- g) La volontà di eseguire i lavori in misura inferiore a quanto previsto contrattualmente deve essere, tempestivamente, comunicato all'Appaltatore da parte del Responsabile del Procedimento e in ogni caso prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

ART. 8.2 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

1. Le eventuali variazioni derivanti da necessità non previste sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi dell'Elenco dei Prezzi Unitari di Progetto allegato al Contratto, al netto del ribasso d'asta.
2. Qualora nell'Elenco dei Prezzi Unitari di Progetto, allegato al Contratto, non siano previsti alcuni prezzi per i lavori in variante, si procede secondo i criteri indicati dall'articolo 8, comma 5, del D.M. 49/2018 e s.m.i.
3. Le disposizioni di cui sopra si applicheranno anche nel caso di determinazione di Nuovi Prezzi

necessari al Direttore dei Lavori o al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, qualora debba provvedere ad una variazione dei costi per la sicurezza.

4. I nuovi prezzi di cui al precedente punto 2 sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento, ed approvati dal Responsabile del Procedimento.
5. Tutti i nuovi prezzi di cui al precedente punto 2 sono soggetti al ribasso d'asta con esclusione dei costi per la sicurezza di cui al precedente punto 3.
6. La manodopera sarà compensata in base al costo orario del Listino Prezzi Regione Lombardia annualità 2020, a cui verrà applicata la maggiorazione, ridotta del ribasso d'asta, delle spese generali e utili di cui al Listino stesso.

ART. 8.3 - RISERVE

1. L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.

Le riserve non espressamente confermate sul Conto Finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

2. Il registro di contabilità è firmato dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in cui l'Appaltatore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'Appaltatore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il Direttore dei Lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il Direttore dei Lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla Stazione Appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'Appaltatore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la Stazione Appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'Appaltatore non ha firmato il registro nel predetto termine di 15 giorni, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il Direttore dei Lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

3. Le riserve e le pretese dell'Appaltatore, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto di procedure bonarie/transattive, saranno in ogni caso esaminate e valutate dalla Stazione Appaltante prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di regolare esecuzione.
4. Qualora siano decorsi i termini previsti dall'articolo 102 del Codice degli Appalti senza che la Stazione Appaltante abbia emesso il certificato di collaudo/di regolare esecuzione, l'Appaltatore può chiedere che siano comunque definite le proprie riserve e richieste notificando apposita istanza. La Stazione Appaltante deve in tal caso pronunciarsi entro i successivi 90 giorni.
5. Le domande che fanno valere in via ordinaria pretese già oggetto di riserva ai sensi del presente articolo non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

CAPITOLO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO E COTTIMO

ART. 9.1 - SUBAPPALTO E COTTIMO

1. Le lavorazioni sono subappaltabili o affidabili a cottimo a imprese qualificate in forza delle disposizioni e con le limitazioni e gli obblighi di cui:
 - all'art. 105 del Codice degli Appalti;
 - all'art. 12 del D.L. n. 47/2014 convertito con modificazioni con legge. n. 80/2014;
 - a quelle previste nella *Lex Specialis* di gara;
 - agli artt. 3 e 6 alla Legge n. 136/2010.
2. L'affidamento in subappalto o a cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle seguenti condizioni:
 - a) che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intenda subappaltare; l'omissione della predetta indicazione sta a significare che il ricorso al subappalto non può essere autorizzato.

La quota parte subappaltabile non può superare la percentuale indicata nella *lex specialis* di gara, in conformità al limite previsto dall'art. 105, comma 2, del Codice degli Appalti;
 - b) che l'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto o cottimo presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con il titolare del subappalto o del cottimo;
 - c) che il contratto di subappalto contenga la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010;
 - d) che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione Appaltante la certificazione attestante che il subappaltatore o l'affidatario del cottimo è certificato ed in possesso dei requisiti richiesti per le categorie e le classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare;
 - e) che non sussista, nei confronti del subappaltatore o del cottimista, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 80 del Codice degli Appalti che saranno verificati nei termini e modalità previsti dal predetto Codice. L'affidatario del subappalto non deve aver partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto.
3. L'affidamento di lavori in subappalto comporta i seguenti obblighi:
 - a) l'Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
 - b) l'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso; il Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori e il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, provvede alla verifica della presente disposizione;
 - c) l'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subcontraente degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza;
 - d) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati attestanti il possesso da parte delle stesse dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese;
 - e) le imprese subappaltatrici o affidatarie del cottimo devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in

- solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- f) le imprese subappaltatrici o affidatarie del cottimo, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
- g) ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, la Stazione Appaltante acquisisce il documento unico di regolarità contributiva delle imprese subappaltatrici o affidatarie del cottimo, comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato, così come previsto dall'art. 105, comma 16, Codice degli Appalti.
4. L'istanza di subappalto o cottimo deve essere corredata, oltre che dalla documentazione prevista dalle leggi vigenti, dalla copia del contratto di subappalto corredata dall'elenco dei lavori oggetto di subcontratto, completo di descrizione, quantità, prezzo unitario (non ribassato in caso di subappalto, in misura superiore al 20% rispetto al corrispondente prezzo del Contratto di appalto).
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. Il subappaltatore non può a sua volta subappaltare i lavori.
7. È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Inoltre, è fatto obbligo all'Appaltatore di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.
8. Il subcontraente dovrà espressamente dotare, a propria cura e spesa, il proprio personale dipendente con documento di identificazione nei modi previsti all'Art. 11.2 - punto 1. Il subcontraente, in qualità di titolare dei dati, è responsabile ai fini del rispetto della normativa in materia di privacy. Tali obblighi dovranno essere presentati nella documentazione di richiesta di subappalto o cottimo, pena la non ricevibilità della domanda.
9. L'Appaltatore è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato e, comunque, in allegato alla fattura per il pagamento dei S.A.L., copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, e comunque in allegato alle fatture di pagamento dei S.A.L., la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore. Qualora l'Appaltatore motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore - e sempre che quanto contestato sia accertato dal Direttore dei Lavori - la Stazione Appaltante sospende i pagamenti a favore dell'Appaltatore limitatamente alla quota corrispondente.

ART. 9.2 - RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO O COTTIMO

1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subcontratto, sollevando la medesima da ogni pretesa dei subcontraenti o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati o affidati a cottimo.

2. Il Direttore dei Lavori e il Responsabile del Procedimento, nonché il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione provvedono a verificare, ognuno per la parte di propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto o cottimo.
3. Il subappalto o il cottimo non autorizzato comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente.

ART. 9.3 - PAGAMENTO DEI SUBCONTRAENTI

La Stazione Appaltante, come previsto dall'art. 105, comma 13, del Codice degli Appalti corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

ART. 9.4 - SUBAFFIDAMENTI

Fatta salva la disciplina del subappalto, per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:

- trasporti di materiale in discarica;
- fornitura e/o trasporto di terra;
- fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
- fornitura e/o trasporto di bitume;
- fornitura di servizi di logistica di supporto;
- smaltimento di rifiuti e stoccaggio provvisorio autorizzato;
- noli a caldo e a freddo di macchinari;

l'Appaltatore acquisisce la seguente documentazione da mettere a disposizione in caso di controlli e di ispezioni da parte delle Autorità competenti:

- il DURC;
- le generalità complete delle maestranze impiegate nell'esecuzione del sub-affidamento;
- la copia del libro unico, e, nel caso di trasporti, la copia della carta di circolazione del mezzo impiegato e dell'autorizzazione al trasporto di materiali di rifiuto e la copia del contratto di trasporto con l'impianto finale di smaltimento; copia di tale contratto dovrà essere consegnata alla Direzione Lavori all'atto della sottoscrizione da parte dell'Appaltatore.

Nel caso di "trasporto", oltre alla copia della carta di circolazione, l'Appaltatore acquisirà anche la copia della patente di guida del conducente e del certificato di assicurazione del mezzo.

CAPITOLO 10 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

ART. 10.1 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare per iscritto l'ultimazione dei lavori al Direttore dei Lavori il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione.
2. Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 49/2018, il Certificato di Ultimazione dei Lavori può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del Certificato di Ultimazione e la necessità di redigere un nuovo Certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni medesime.
3. Nel verbale di ultimazione saranno specificati gli eventuali giorni di ritardo rispetto al termine di ultimazione previsto.
4. L'ultimazione dei lavori deve essere emessa qualora l'Appaltatore abbia sgomberato l'area di cantiere rimuovendo, macchinari, attrezzature, masserizie e ogni altro materiale inutilizzato giacente che impedisca o renda difficoltosa o pericolosa la fruibilità dell'opera realizzata. L'Appaltatore è obbligato a consegnare alla Stazione Appaltante anche i relativi as-built, le certificazioni dei materiali ed esecuzione a regola d'arte, dare assistenza alle operazioni di emissione del certificato di regolare esecuzione e, se previsti, del certificato di collaudo statico, del certificato di collaudo tecnico-amministrativo anche parziale e certificazioni di utilizzo dell'opera (acquisite dall'ATS competente etc.), almeno un mese prima dell'ultimazione delle opere.

ART. 10.2 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DECORRENZA DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE PER ROVINA E DIFETTI DELL'IMMOBILE.

1. Dopo l'ultimazione dei lavori sarà redatto il certificato di regolare esecuzione, che verrà emesso dal Direttore Lavori e confermato dal Responsabile del Procedimento entro tre mesi dalla data di ultimazione, con le modalità e i contenuti indicate agli artt. 225 e 237 del D.P.R. 207/2010 e all'art. 102 del Codice degli Appalti.
2. Alla data di emissione del certificato o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato e, fermo restando le responsabilità eventualmente accertate dall'esito del certificato di regolare esecuzione o del collaudo ove previsto, si procede allo svincolo della cauzione prestata dall'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103 del Codice degli Appalti, a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in Contratto.
3. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare verifiche, volte a evidenziare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato e/o nel Contratto.

ART. 10.3 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, alle condizioni previste dall'art. 230 del D.P.R. 207/2010.
-

CAPITOLO 11 - NORME FINALI

ART. 11.1 - OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto dell'appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro relativo alla categoria e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.
L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
 - b) I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Appaltatore e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
 - c) L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette, da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto stesso.
 - d) L'Appaltatore è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
 - e) L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori hanno l'obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori, o dell'impiego dei lavoratori nel cantiere, l'elenco di tutti i nominativi dei lavoratori che opereranno nel cantiere, con le rispettive posizioni contributive, assicurative, previdenziali ecc.
 2. L'Appaltatore si obbliga altresì all'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%.
 3. Nelle ipotesi previste dall'art. 30, comma 5, del Codice degli Appalti, in caso di ottenimento da parte del Responsabile del Procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dalla Stazione Appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile.
 4. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo provvisorio ove previsto, previo rilascio del DURC.
 5. La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali - inclusa la Cassa Edile - assicurativi ed infortunistici, nonché l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito all'assolvimento e al rispetto degli obblighi
-

assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore devono essere presentate dall'Appaltatore prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna.

6. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applicherà la disciplina prevista dall'art. 30, comma 6, del Codice degli Appalti.

ART. 11.2 - DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE

1. L'Appaltatore assume l'obbligo di fornire ai propri dipendenti, aventi accesso al cantiere, un apposito documento di identificazione (badge informatico con banda magnetica) munito di fotografia (direttamente stampata sul badge), indicazione dei dati personali dell'operatore, l'ubicazione del cantiere, la data di assunzione e la denominazione/ditta da cui dipende e comunque i seguenti dati:
 - nome e cognome del lavoratore;
 - data di nascita;
 - nazionalità;
 - fotografia;
 - impresa di appartenenza;
 - indicazione del cantiere dove si svolgono i lavori;
 - attestazione di presenza;
 - attestazione dei corsi di informazione e formazione in relazione alla mansione svolta.L'Appaltatore, in qualità di titolare dei dati, è responsabile ai fini del rispetto della normativa in materia di privacy.
 2. L'Appaltatore si assume l'obbligo dell'iscrizione del personale operaio sin dal primo giorno di lavoro alla Cassa Edile di Milano, al fine di rendere possibile la collaborazione degli enti paritetici (C.E., C.P.T., ed Esem) nell'effettuazione delle verifiche in ordine alla regolarità delle assunzioni, alla puntuale attuazione delle norme del C.C.N.L. e del contratto integrativo provinciale, nonché di tutte le misure relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed alla formazione degli operai e dei preposti.
 3. L'Appaltatore che subappalta o affida a cottimo parte dell'opera è tenuto a far assumere al subcontraente gli obblighi descritti ai punti precedenti. L'apposito documento di identificazione dovrà essere assunto nei modi come sopra descritti e dovrà attestare che il lavoratore è alle dipendenze del subcontraente e contenere il riferimento alla relativa autorizzazione del subappalto come previsto dalla Legge 136/2010.
 4. Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell'addetto ai lavori ed essere esibito al rappresentante della Stazione Appaltante quale il Direttore dei Lavori e/o altro soggetto che svolge funzioni di controllo.
 5. Se, a seguito di controllo, risulterà che uno o più addetti ai lavori sono sprovvisti del documento di cui ai punti precedenti, il Direttore dei Lavori ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) sono autorizzati a richiedere al lavoratore un documento di identità valido (corredato di fotografia). In ogni caso l'assenza dei documenti di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, verrà notificata, a cura del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, all'Appaltatore il quale dovrà presentare i documenti entro il giorno successivo.
 6. Se entro tale termine i documenti non verranno presentati, il Direttore dei Lavori applicherà una penale giornaliera di Euro 100,00= per ogni addetto sprovvisto di documento di
-

identificazione.

Essa verrà applicata a decorrere dal giorno seguente a quello dell'effettuazione del controllo e per ogni altro giorno successivo, fino al giorno in cui verranno esibiti i documenti di identificazione relativi agli addetti o all'addetto trovati sprovvisti di documentazione.

7. Le attività del presente articolo sono applicate anche nel caso in cui gli addetti ai lavori siano alle dipendenze del subappaltatore.

ART. 11.3 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del presente Capitolato, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore le seguenti spese generali:
 - a) le spese di Contratto ed accessorie e l'imposta di registro;
 - b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva e le polizze assicurative;
 - c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'Appaltatore;
 - d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
 - e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per l'utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dalla Stazione Appaltante; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;
 - f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - g) le spese per attrezzi e opere provvisorie e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del Direttore dei Lavori o del Responsabile del Procedimento o dell'organo di collaudo, ove costituito, dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l'installazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere;
 - l) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di Direzione Lavori;
 - m) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
 - n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - o) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali;
 - p) gli oneri generali e particolari previsti dal presente Capitolato.
 2. La Direzione Lavori o l'organo di collaudo, ove costituito, dispongono gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche, necessari ai fini dell'accettazione dei materiali e/o componenti e ai fini dell'esecuzione dei lavori e degli eventuali relativi collaudi (statico, impiantistico ed altre specialità), riservandosi, altresì, la facoltà di disporre, sulla base di adeguata motivazione, con spese a carico dell'Appaltatore, ulteriori prove ed analisi ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali e componenti e l'eventuale collaudabilità dell'opera.
 3. L'Appaltatore si impegna, su richiesta della Direzione Lavori, a concedere ad altra impresa,
-

affidataria di lavori non compresi nell'appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei rispettivi lavori. In tal caso l'Appaltatore, fermo restando il rispetto delle ordinarie misure di sicurezza, non ha diritto di pretendere alcun compenso.

4. Sono, altresì, a carico dell'Appaltatore:

- a) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati dalle ditte subappaltatrici.
- b) Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante senza pretendere compensi di sorta dalla medesima, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.

5. Ogni materiale utilizzato nell'esecuzione dei lavori deve essere campionato con il corredo di documentazione tecnica della ditta produttrice e deve conseguire la preventiva approvazione della Direzione Lavori, con congruo anticipo rispetto alla data di effettivo utilizzo risultante dal Programma Esecutivo dei Lavori.

L'Appaltatore è obbligato ad eseguire un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal Progetto o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.

6. Rimane, altresì, a carico dell'Appaltatore:

- a) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- b) l'allestimento e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di Direzione Lavori e assistenza, arredati, riscaldati, illuminati e provvisti di armadi chiusi a chiave, tavoli, sedie, telefoni, fax, computer, stampanti e materiale di cancelleria;
- c) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente previsione.

7. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti interessati direttamente o indirettamente ai lavori (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: occupazione di suolo pubblico, Richiesta passi carrai, rogge, Consorzi, privati, Città Metropolitana/Provincia competente per territorio, ANAS, ENEL, TELECOM, ATS e altri eventuali), tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate (dai suddetti) per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

8. L'Appaltatore ha l'obbligo di nominare il Direttore di cantiere e l'Assistente del Direttore di cantiere:

- a) il Direttore di Cantiere deve essere investito dei poteri amministrativi e gestionali da parte dell'Appaltatore e deve essere presente in cantiere in tutti i momenti significativi delle lavorazioni e comunque sempre in occasione delle riunioni di coordinamento convocate

dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e quando richiesto dalla Direzione dei Lavori.

- b) L'Assistente del Direttore di cantiere deve essere costantemente presente sul cantiere durante tutto lo svolgersi dei lavori. Eventuali sue assenze dovranno essere concordate con il Direttore dei Lavori e per lo stesso periodo dovrà essere nominato un sostituto.
9. Il Direttore di Cantiere è l'unico responsabile del rispetto da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori delle norme in materia di opere pubbliche e sicurezza dei cantieri.
10. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell'impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.
- Per le società di capitali di cui all'art.1 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.05.1991, è fatto obbligo di comunicare nel corso del Contratto se siano intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato ai sensi dello stesso articolo del D.P.C.M. n. 187/1991.
11. È a carico dell'Appaltatore l'elaborazione e stesura dei disegni costruttivi di cantiere relativi alle diverse categorie di opere da eseguire, in scala adeguata, da sottoporre alla preventiva approvazione della Direzione Lavori prima dell'inizio delle rispettive lavorazioni.
- In caso di mancata consegna di tali disegni costruttivi di cantiere, la responsabilità dell'esecuzione dei relativi lavori sarà a totale carico dell'Appaltatore, e conseguentemente i lavori non verranno contabilizzati fino alla formale approvazione dei disegni costruttivi.
12. Sono, altresì, a carico dell'Appaltatore, da produrre trenta giorni prima della data di ultimazione lavori programmata:
- a) le documentazioni tecniche inerenti le caratteristiche di tutti i materiali utilizzati quali certificati di resistenza al fuoco, tipologia dei materiali, classe di resistenza al fuoco, composizione, specifiche per la manutenzione dei materiali, dichiarazioni di conformità degli impianti, allegato "I" ed allegati tecnici obbligatori degli impianti gas, schemi dei quadri elettrici, manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature delle centrali termiche, idriche ed elevatori ecc.
 - All'atto della consegna delle predette documentazioni l'Appaltatore e/o i subappaltatori esecutori delle opere dovranno fornire assistenza alla Direzione Lavori per l'accertamento tecnico finalizzato alla consegna delle opere per la manutenzione. Ciò nell'ambito delle riunioni che la Direzione Lavori provvederà ad indire con il Settore competente entro la data di ultimazione dei lavori;
 - b) la consegna di copia riproducibile dei disegni e files su CD-R redatti in formato DWG/DXF e conforme alla normativa UNI, aggiornati secondo quanto effettivamente realizzato ("as-built");
 - c) ove previsto dalle tipologie delle opere in esecuzione:
 - c. 1 l'accatastamento del nuovo/i fabbricato/i al Catasto Terreni attraverso specifica procedura di frazionamento ed il conseguente accatastamento nel Catasto Fabbricati delle unità realizzate con predisposizione di specifica DOCFA;
 - c. 2 l'accatastamento delle variazioni di distribuzione interna ai fabbricati presso il Catasto Fabbricati con predisposizione di specifica DOCFA.
14. In base a quanto previsto dall'allegato b) al D.Lgs. 152/2006, i trasporti e/o lo smaltimento e/o l'effettuazione delle operazioni di smaltimento previste per tutti i materiali di demolizione compresi quelli costituenti lo scarto delle lavorazioni del cantiere (sacchi cemento, tavolame,

- imballi ecc), suddivisi per tipologia secondo la normativa, prevedono il conferimento ad impianti di stoccaggio di recupero o a discarica, i cui oneri/ricavati sono inclusi nell'importo contrattuale quale corrispettivo a fronte della cessione di detti materiali all'Appaltatore.
15. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
 16. L'Appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla Direzione Lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'Appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della Direzione Lavori, l'Appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa Direzione Lavori.
 17. L'Appaltatore è obbligato a produrre alla Direzione dei Lavori adeguata documentazione fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della Direzione dei Lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.
 18. L'Appaltatore ha l'onere e l'obbligo di fornire ed installare tutti gli strumenti necessari per la rilevazione delle condizioni climatiche, previa verifica della idoneità tecnica degli stessi da parte della Direzione dei Lavori, entro l'inizio del primo periodo di controllo mensile del Programma Esecutivo dei Lavori.
 19. Le imprese esecutrici hanno l'onere e l'obbligo di produrre, aggiornare e rendere disponibili in cantiere, a cura del Direttore Tecnico dell'Appaltatore, durante tutto l'arco temporale di esecuzione dei lavori, le seguenti documentazioni:
 - a) due copie, opportunamente compilate dalle imprese esecutrici (Appaltatore e subappaltatori) e vidimate dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento, delle schede di rilevazione del personale operante già dall'inizio dei lavori. Le schede dovranno essere aggiornate od integrate ogni qualvolta vengano assunte modifiche nell'organico di cantiere. Ove già disponibile, l'Appaltatore ed i subappaltatori, in sostituzione delle due copie della scheda di rilevazione del personale, per ogni singolo addetto, potranno fornire una duplice copia del "Libretto formativo del cittadino" di cui al D.Lgs. 10.09.2003, n. 273, il cui modello è stato approvato con Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali il 10.10.2003. Una copia dovrà essere consegnata al Responsabile del Procedimento per gli adempimenti ad esso attribuiti;
 - b) il Registro Infortuni, prodotto in fotocopia, di ogni singola impresa esecutrice da queste aggiornato al verificarsi di ogni evento. L'insieme dei Registri – aggiornati – costituisce il "Libro Infortuni del cantiere";
 - c) registro giornaliero delle presenze in cantiere dei lavoratori, di ogni singola impresa esecutrice e dei soggetti presenti in cantiere a qualunque titolo, che dovrà essere a disposizione dei componenti gli Organismi e gli Enti di controllo e trasmesso settimanalmente alla Direzione Lavori.
 20. L'Appaltatore, in caso di assunzione di manodopera per l'esecuzione dell'appalto, si impegna a riservare una quota al personale con difficile accesso al lavoro (non inferiore al 10%): personale in mobilità, disoccupato a seguito di procedure di licenziamento, soggetti inoccupati ai sensi del Regolamento CE n. 2204/2002.

21. Il mantenimento, fino al certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi adiacenti le opere da eseguire e successivamente provvedere al loro ripristino

ART. 11.4 - PRESCRIZIONI, ONERI ED OBBLIGHI PARTICOLARI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. PRESCRIZIONI PARTICOLARI

- a. Per quanto riguarda le prescrizioni tecniche sui materiali e sulle opere finite, vale quanto contemplato dal presente Capitolato e dalle disposizioni citate ai precedenti articoli. Le opere appaltate dovranno essere eseguite a regola d'arte, attenendosi ai criteri che verranno concordati nel corso dei lavori.
- b. L'Appaltatore è obbligato a osservare la normativa tecnica di settore (CEI, CTI, UNI, ATS, ecc.), nonché la legislazione vigente al momento dei lavori in materia di sicurezza degli impianti e di contenimento dei consumi energetici.
- c. In particolare, i lavori non potranno considerarsi ultimati finché l'Appaltatore non abbia dimostrato di aver ottemperato a tutti gli obblighi previsti dalle leggi vigenti a carico del costruttore e/o dell'installatore dell'impianto, ivi compresa la presentazione della prescritta documentazione agli Enti competenti per l'ottenimento dei collaudi necessari per l'esercizio dell'impianto.
- d. Per gli impianti elettrici e termici, a lavori ultimati e prima della stesura del relativo verbale, l'Appaltatore, o l'eventuale subappaltatore, dovrà rilasciare alla Direzione Lavori una dichiarazione scritta e firmata attestante, sotto la propria responsabilità, che le opere sono state eseguite in conformità alle vigenti norme CEI, UNI, al D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i., alla Legge n°186 dell'1.3.1968 e al Decreto Ministeriale n°37 del 22.01.2008 e s.m.i.
- e. In mancanza di tale attestazione o della documentazione necessaria per l'ottenimento dei collaudi per esercizio degli impianti, le opere non potranno considerarsi ultimate, per cui non verrà redatto il relativo verbale di ultimazione e troveranno applicazione le disposizioni di cui al precedente Art. 4.6 -.
- f. Nel caso in cui vengano impiegati ponteggi, questi devono essere eretti con l'impiego di materiali in perfetto stato di conservazione e verniciati, in base a regolare progetto redatto da tecnico qualificato, nominato a cura e spese dell'Appaltatore, nel rispetto delle norme previste dalla legge antinfortunistica, completo di tutti gli elementi (quali: piani di lavoro, sottoponti e paraschegge in tavole da 50 mm. sane, ben conservate, parapetto e fermapiedi; eventuali strutture tubolari, tavole da 25-30 mm. per eventuali collegamenti e completamenti non portanti, etc.) e di quant'altro occorra per il corretto montaggio del ponteggio.

ART. 11.5 - CUSTODIA DEL CANTIERE

1. È a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante, e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori, di proroga o novazione dei termini di esecuzione, e comunque fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante.
2. I contratti di guardiania dovranno essere trasmessi alla Direzione Lavori all'atto della sottoscrizione da parte dell'Appaltatore.

ART. 11.6 - SOTTRAZIONI - GUASTI - DANNI

1. La Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per sottrazioni, guasti o danni apportati a materiali depositati in cantiere o messi in opera dall'Appaltatore fino alla data della consegna delle opere.

ART. 11.7 - CARTELLO DI CANTIERE

1. Nei cantieri ove si eseguono opere pubbliche deve essere affisso in vista al pubblico un cartello chiaramente leggibile (dimensioni: base 150 cm – h 250 cm) nel quale devono essere indicati:
 - le informazioni riportate nel modello di cui alla pagina seguente;
 - tutte le indicazioni previste dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici;
 - nel cantiere deve essere affissa ben in vista la notifica preliminare all'ATS competente prevista dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
2. L'Appaltatore inoltre assume l'obbligo di installare su specifica richiesta della Direzione Lavori qualsiasi altro cartello che le norme regolanti il finanziamento dell'opera dovessero rendere necessario.
Il cartello e le scritte sono esenti dal pagamento di tasse e di diritti comunali.
3. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di installare, sui ponteggi esterni di cantiere e per tutta la durata dei lavori, pannelli pubblicitari senza che l'Appaltatore possa pretendere compenso alcuno nei confronti della Stazione Appaltante e nei confronti del soggetto autorizzato dalla Stazione Appaltante stessa ad installare il pannello. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri derivanti per la messa in sicurezza del ponteggio.

FAC-SIMILE DI CARTELLO

(in alto e in grande)

**Stazione Appaltante: So.ge.Mi S.p.A.
LAVORI DI**

Progetto _____ approvato con [●] n. _____ del _____
Concessione Edilizia n. _____ del _____ (o altro titolo autorizzativo)

Responsabile del Procedimento: _____**Progetto _____:****Direzione Lavori:** _____**Progetto _____ Opere in C.A.:****Direzione Lavori Opere in C.A.:** _____**Progetto _____ Impianti:****Direzione Lavori Impianti:** _____**Assistente/i Lavori:** _____**Coordinatore per la Progettazione:** _____**Coordinatore per l'Esecuzione:** _____

Durata stimata in uomini x giorni: _____

Notifica Preliminare in data: _____

IMPORTO DEL PROGETTO: (Euro _____)**IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA:** (Euro _____)**ONERI PER LA SICUREZZA:** (Euro _____)**IMPORTO DEL CONTRATTO:** (Euro _____)**DATA DI INIZIO DEI LAVORI:** _____**CON FINE LAVORI PREVISTA IL:** _____**SOSPENSIONI: DAL** _____ **AL** _____

Gara in data _____, offerta di Euro _____ pari al ribasso del _____%

IMPRESA ESECUTRICE: _____

Con sede: _____

Legale Rappresentante: _____**Direttore Tecnico di cantiere:** _____

1) Impresa Subappaltatrice: _____

Sede: _____

Legale Rappresentante: _____

Categoria Lavori: _____

Importo Lavori: Euro _____

2) Impresa Subappaltatrice: _____

Sede: _____

Legale Rappresentante: _____

Categoria Lavori: _____

Importo Lavori: Euro _____

Ulteriori informazioni sull'opera possono essere assunte presso l'Ufficio tecnico Comunale
Telefono: _____ Fax: _____

ART. 11.8 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia, relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione,

scioglimento del Contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

ART. 11.9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto nelle ipotesi previste dall'art. 108, commi 1 e 2, del Codice degli Appalti.
 2. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il Contratto mediante invio di lettera raccomandata o a mezzo PEC, senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi, che valgono quali clausole risolutive espresse ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile:
 - a. qualora, ai sensi dell'art. 108, comma 1, lett. c), del Codice degli Appalti, l'Appaltatore si sia trovato al momento dell'aggiudicazione in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, del Codice degli Appalti e avrebbe dovuto, pertanto, essere escluso dalla procedura di gara;
 - b. qualora, ai sensi dell'art. 108, comma 1, lett. d), del Codice degli Appalti, non si sarebbe dovuto aggiudicare l'appalto in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
 - c. qualora, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. a), del Codice degli Appalti, nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - d. qualora, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. b), del Codice degli Appalti, nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice degli Appalti;
 - e. perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali - a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo - il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - f. sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate a qualsiasi titolo nell'esecuzione dei lavori, a seguito di verifiche effettuate ai sensi di legge;
 - g. manifesta incapacità o inidoneità dell'Appaltatore, ex art. 1461 del Codice Civile, nell'esecuzione dei lavori (dimostrabile per ritardi nell'esecuzione a causa di conclamata inidoneità di lavoratori e mezzi disponibili per l'esecuzione dell'appalto, procedure esecutive, sequestri conservativi, giudiziari, etc.);
 - h. mancata consegna dei lavori per causa dell'Appaltatore;
 - i. rifiuto o ritardo ingiustificato da parte dell'Appaltatore, per oltre 15 giorni naturali e consecutivi, a stipulare il Contratto;
 - j. mancata presentazione o rinnovo o reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta inviata dalla Stazione Appaltante;
 - k. violazione dei divieti di cessione del Contratto;
 - l. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - m. qualora il Prefetto segnali precedenti impieghi di manodopera con modalità irregolari ovvero ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della manodopera o fornisca documentazione antimafia attestante l'esistenza delle situazioni
-

- di cui all'art. 84 del D.lgs. 159/11;
- n. violazione delle previsioni di cui all'Art. 9.1 - del presente Capitolato in materia di subappalto o cottimo;
 - o. mancato rispetto dei termini previsti dall'Art. 4.2 -del presente Capitolato e nei casi di sospensione ingiustificata dei lavori da parte dell'Appaltatore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 107 del Codice degli Appalti e dall'art. 10 del D.M. 49/2018;
 - p. grave violazione della normativa in materia di sicurezza nei cantieri o nel caso previsto dal CAPITOLO 2 - del presente Capitolato;
 - q. in caso di grave e ripetuta violazione dei tempi contrattuali di esecuzione dei lavori, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'Art. 4.6 -;
 - r. nell'ipotesi prevista dall'art. 89, comma 9, del Codice degli Appalti;
 - s. nel caso di mancata trasmissione della polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi entro il termine previsto dall'**Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**del presente Capitolato;
 - t. nel caso in cui le transazioni finanziarie relative all'appalto siano eseguite senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.;
 - u. mancato rispetto della normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente;
 - v. esito negativo delle verifiche in ordine alla regolare esecuzione dei lavori o di parti degli stessi;
 - w. mancato rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e, in particolare, del D.Lgs. 81/2008 o dei piani di sicurezza e degli ordini impartiti al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal Responsabile del Procedimento o dal Coordinatore per la Sicurezza in fase Esecutiva;
 - x. mancato rispetto della normativa vigente in materia di collocamento, assunzione obbligatoria, assicurazioni sociali e previdenziali, nonché le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli impiegati ed operai;
 - y. mancata osservanza da parte dell'Appaltatore, dei suoi dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'opera, compresi il sub appaltatore e il cottimista, del Codice Etico di Sogemi;
 - z. nel caso di violazione degli obblighi assunti dall'Appaltatore con l'offerta presentata in sede di gara.
3. Ferme restando le disposizioni previste per specifiche cause di risoluzione, e senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di legge, nei casi previsti all'elenco che precede, la Stazione Appaltante comunicherà la contestazione dell'inadempimento all'Appaltatore, assegnandogli un termine per l'adempimento, scaduto il quale il Contratto si intenderà risolto.
4. Alla data comunicata dalla Stazione Appaltante, si farà luogo, in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore - o un suo rappresentante, oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni - alla redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, all'inventario dei materiali, delle attrezzature, dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Nel caso di risoluzione del Contratto per inadempimento dell'Appaltatore, gli verrà riconosciuto il diritto al solo pagamento dei lavori regolarmente eseguiti ed accettati dalla Stazione Appaltante, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti in capo alla Stazione Appaltante dallo scioglimento del Contratto (ivi comprese le maggiori spese per affidare ad

altro soggetto le rimanenti prestazioni contrattuali) e dell'ammontare dei danni subiti dalla Stazione Appaltante, oltre alle penali, i costi dei lavori e/o delle parti eseguite (o da eseguire) in danno ed ogni altra somma dovuta dall'Appaltatore e magari anticipata o pagata dalla Stazione Appaltante.

6. In tutti i casi di risoluzione del Contratto per causa imputabile all'Appaltatore, la Stazione Appaltante avrà il diritto di incamerare la cauzione prestata, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno.
7. La Stazione Appaltante ha inoltre la facoltà, in caso di consegna d'urgenza dei lavori prima della stipulazione del Contratto, di sciogliersi dal vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione, nei casi e con le modalità di cui al precedente punto 1.
8. L'Appaltatore si impegna, quando venga applicata una clausola risolutiva espressa, a rilasciare il cantiere entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di applicazione della stessa.
9. In ogni caso, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, saranno posti a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri economici:
 - i) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;
 - ii) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - iii) l'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal Contratto originario;
 - iv) gli eventuali maggiori oneri sopportati dalla Stazione Appaltante a titolo di custodia del cantiere, per tutto il tempo intercorrente tra la riconsegna del suddetto cantiere alla Stazione Appaltante medesima effettuata dall'Appaltatore uscente e la sua successiva riconsegna alla nuova impresa affidataria.

Art. 11.10 - RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n.159, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal Contratto ai sensi dell'art. 109 del Codice degli Appalti.
2. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R. o a mezzo PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.
3. L'Appaltatore accetta di aver diritto, in caso di recesso, al pagamento dei soli lavori eseguiti.

ART. 11.11 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

1. Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa, tutte le spese, le imposte, le tasse ed i diritti di segreteria inerenti e conseguenti al perfezionamento, alla stipulazione e alla registrazione del Contratto, nonché agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, quali in particolare:
 - a) le spese contrattuali previste dal Capitolato Generale;

- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori.
2. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori oggetto dell'appalto.
 3. Il Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato si intendono I.V.A. esclusa.
 4. Sono quindi inclusi anche gli oneri di registrazione dei documenti di contabilità.

| | |
|--------------------|--|
| TABELLA “A” | CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI |
|--------------------|--|

| n. | Lavori di | Categoria | | Importo lavori (Euro) (a) |
|------------------------------|----------------------|------------------|------|--------------------------------------|
| 1 | Demolizione di opere | Prevalente | OS23 | 736.019,19 |
| 2 | | Scorporabile | | |
| 3 | | Scorporabile | | |
| 4 | | Scorporabile | | |
| 5 | | Scorporabile | | |
| | | | | |
| IMPORTO TOTALE LAVORI | | | | 736.019,19 |

I costi della sicurezza sono stati ricompresi nella categoria prevalente e non sono soggetti a ribasso.

Milano, li

IL PROGETTISTA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO